

▲

**TRIBUNALE DI FIRENZE
RECUPERO CREDITI CIVILI**

AMMISSIONE A PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

SI RACCOMANDA AI DIFENSORI NOMINATI DI GESTIRE LA PRATICA LORO AFFIDATA IN CONFORMITA' AGLI ARTT. DAL 128 AL 135 DEL D.P.R. 115 DEL 30/5/2002, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL' ART. 134, COMMI 3,4 E 5.

IN APPLICAZIONE DI QUEST'ULTIMO ARTICOLO, SE LA PARTE AMMESSA A PATROCINIO NON HA PIU' INTERESSE A COLTIVARE LA PROCEDURA ANCHE A SEGUITO DI TRANSAZIONE EXTRAGIUDIZIALE, SI DEVE STABILIRE, PRIMA DELLA CANCELLAZIONE O NEL CORPO DELLA TRANSAZIONE, QUALE PARTE EFFETTUERA' IL PAGAMENTO DELLE SPESE PRENOTATE O ANTICIPATE PER LA PARTE AMMESSA ED E' VIETATO ACCOLLARLE SOLO AL SOGGETTO AMMESSO.

E' BENE RICORDARE CHE, IN MANCANZA DI UN ESPRESSO ACCOLLO DELLE SUDDETTE SPESE, QUESTE RESTANO A CARICO SOLIDALE DI TUTTE LE PARTI IN CAUSA, COMPRESA LA PARTE AMMESSA A PATROCINIO.

IN CASO DI ABBANDONO O DI TRANSAZIONE SI DEVE INOLTRE COMUNICARE ALLA CANCELLERIA RECUPERO CREDITI CIVILI IL MOTIVO PER CUI LA PROCEDURA NON VIENE PORTATA A TERMINE, LA PARTE CHE SI E' ACCOLLATA LE SPESE ED EVENTUALMENTE TRASMETTERE COPIA DELLA TRANSAZIONE.

LA CANCELLERIA RECUPERO CREDITI CIVILI PROVVEDERA' A NOTIFICARE GLI AVVISI DI PAGAMENTO ALLE PARTI TENUTE ALLE SPESE.

PAGAMENTO DEGLI ONORARI AL DIFENSORE DELLA PARTE AMMESSA

ASSIEME AL DEPOSITO DI CONCLUSIONALE O REPLICA IL DIFENSORE NOMINATO DEVE DEPOSITARE PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE TITOLARE DELLA PROCEDURA LA SUA NOTULA, NON DECURTATA DEL 50%, UNITAMENTE ALL' ISTANZA DI LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL' ART. 130 D.P.R. 30/5/02 N. 115 ED A COPIA DELL' AMMISSIONE A PATROCINIO.

DOPO LA LIQUIDAZIONE (IN SENTENZA O CON DECRETO SEPARATO) IL DIFENSORE DOVRA' DEPOSITARE LA RELATIVA FATTURA PRESSO LA CANCELLERIA CENTRALE CIVILE, SE LA LIQUIDAZIONE E' FATTA CON SENTENZA, OPPURE PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE SE LA LIQUIDAZIONE E' FATTA CON DECRETO SEPARATO.

LA CANCELLERIA INVIERA' TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ALL' UFFICIO "SPESE DI GIUSTIZIA" PER LA REDAZIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO.

IL DIFENSORE VERRA' INFORMATO DELLA DATA A PARTIRE DALLA QUALE POTRA' RECARSI PRESSO LA SEDE DELLA BANCA D'ITALIA PER LA RISCOSSIONE DEL MANDATO.

TALE PROCEDURA VERRA' SEGUITA IN TUTTI I CASI, SIA CHE LE SPESE SIANO STATE POSTE A CARICO DELLA PARTE AMMESSA A PATROCINIO, SIA CHE SIANO POSTE A CARICO DELLA CONTROPARTE, SIA NEL CASO DI COMPENSAZIONE DELLE SPESE.